

Commissione Tributaria Regionale Lazio Sezione XVIII - Latina

Sentenza del 16/7/2020 n 2212

riunita con l'intervento dei Signori:

TADDEI MARGHERITA

- Presidente

ATTANASIO ANTONIO

- Relatore

TERRANOVA VINCENZO

- Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6452/2018 spedito il 22/08/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 105/2018 Sez 4 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FROSINONE

contro:

COMUNE DI CASSINO

proposto dall'appellante:

xxx

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU/TIA 2011 AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU/TIA 2012

Il Comune di Cassino aveva emesso, nei confronti del XXX, l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale aveva accertato l'omessa denuncia della TARSU, anni 2011 e 2012, in relazione a unità immobiliari.

Tale avviso di accertamento era stato impugnato dal proprietario dei suddetti immobili, per insussistenza del presupposto impositivo, atteso che l'appartamento ed il garage pertinenziale, erano stati concessi in locazione, mentre per l'altro appartamento e l'altro garage non si sussisteva l'occupazione, considerato che egli stesso risiedeva nel Comune di Casapulla.

Il Comune di Cassino si era costituito in giudizio, evidenziando la mancanza di documentazione comprovante, da un lato, la locazione del primo immobile e, dall'altro, l'inutilizzabilità del secondo, atteso che la diversa residenza non costituisce causa di esonero dalla tassa.

All'esito del giudizio di primo grado, la Commissione Tributaria provinciale di Frosinone aveva respinto il ricorso, con condanna alle spese processuali.

Con riferimento al primo immobile, aveva osservato che "non è stata presentata (omissis...) nessuna documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo dichiarativo ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507".

Con la conseguenza che "l'omessa denuncia della variazione in ordine alla detenzione dell'immobile, idonea ad influire sull'applicazione e riscossione del tributo, ha pregiudicato il potere del Comune di procedere alla riscossione diretta nei confronti del conduttore".

Con riferimento al secondo immobile, il giudice di prime cure aveva rilevato che non era stata allegata nessuna prova, da parte del ricorrente, in ordine al relativo mancato utilizzo ovvero all'inutilizzabilità dello stesso.

In proposito, aveva osservato che le uniche allegazioni del ricorrente, acquisite in udienza sull'accordo delle parti e già prodotte in via amministrativa, riguardano due fatture relative al canone idrico per gli anni 2011 e 2012 che, di per se sole, non costituiscono prova dell'inutilizzabilità o dell'effettivo mancato utilizzo degli immobili, inteso come utilizzo improduttivo di rifiuti, tenuto anche conto che, già in sede amministrativa, era stato chiesto invano al ricorrente di produrre le fatture delle altre utenze (elettricità, gas, etc.), non prodotte neanche in questa sede".

Con ricorso in appello, il Sig. XXX ha impugnato la pronuncia di primo grado, ritenendola viziata da error in iudicando.

In primo luogo, ha evidenziato che "l'errore in cui è incorsa la C.T.P. di Frosinone sta nell'aver individuato nel sig. V. sia il soggetto passivo che il soggetto obbligato ad eseguire la denuncia ex art. 70, co. 1 del D.Lgs. n. 507 del 1993 che testualmente sancisce che "i soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica...".

Anche per il secondo immobile, l'appellante ha sottolineato l'errore del giudice di prime cure di non aver tenuto conto della circostanza che l'appartamento e la sua pertinenza erano liberi negli anni in cui l'accertamento si riferisce (2011 e 2012).

Infine, ha contestato la condanna alle spese, di cui richiede la revoca.

Il Comune di Cassino si è costituito in giudizio ed ha replicato alle eccezioni della controparte.

1. La prima questione all'esame del Collegio concerne la verifica della sussistenza del presupposto impositivo della TARSU, per gli anni 2011 e 2012, in relazione all'unità immobiliare.

Con ricorso in appello, il Sig. XX ha evidenziato che "l'errore in cui è incorsa la C.T.P. di Frosinone sta nell'aver individuato nel sig. XXX sia il soggetto passivo che il soggetto obbligato ad eseguire la denuncia ex art. 70, co. 1 del D.Lgs. n. 507 del 1993 che testualmente sancisce che "i soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica...".

Nel caso di specie, il Sig. XXX ritiene di non poter essere qualificato come soggetto passivo del tributo, per mancanza del presupposto impositivo, attesa la "totale assenza della relazione personale della detenzione od occupazione dei locali".

Al contrario, assume tale qualificazione il sig. YY., conduttore dell'immobile e reale soggetto passivo del tributo, nonché soggetto obbligato alla denuncia di cui all'art. 70 D.Lgs. n. 507 del 1993, perché occupante e detentore del bene.

Il Comune di Cassino si è costituito in giudizio ed ha replicato alle eccezioni della controparte.

In primo luogo, ha evidenziato che "soltanto nel presente grado di giudizio, parte appellante indica il nominativo del presunto conduttore, YY, ponendo il Comune nelle condizioni di effettuare una prima verifica".

In ogni caso, ha precisato che, contrariamente a quanto asserito da controparte, nei casi in cui l'immobile sia concesso in locazione, l'obbligo dichiarativo TARSU incombe sia in capo al conduttore (denuncia inizio occupazione) che in capo al locatore (denuncia variazione/cessazione).

Nel caso di specie, "mentre il proprietario non ha mai presentato alcuna denuncia diretta ad ottenere l'esenzione dal tributo, il conduttore YY. ha prodotto la dichiarazione TARI soltanto in data 20/3/2014 con cui ha dichiarato l'occupazione del solo sub. (omissis...) con decorrenza 01/03/2014 all. 4".

Alla predetta dichiarazione TARI, peraltro, risulta allegato il contratto di locazione, in cui è fissata la decorrenza dal 01/03/2014 e soltanto per il sub (omissis...).

1.1. L'eccezione formulata dal contribuente è infondata.

In primo luogo, deve essere rilevato che, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 507 del 1993, la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ove vengono prodotti rifiuti urbani.

Il principio è confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "In tema di T.A.R.S.U., l'art. 63 del D.Lgs. n. 507 del 1993, nell'individuare quali soggetti passivi del tributo coloro che "occupano" o "detengono" l'immobile idoneo a produrre rifiuti, non contempla una responsabilità solidale del detentore e dell'occupante, come si evince dall'utilizzo della congiunzione coordinativa disgiuntiva, nonché dal tenore complessivo della disposizione volto a privilegiare il criterio sostanziale dell'effettiva utilizzazione delle aree e dei locali (prescindendo, quindi, dalla mera titolarità giuridica delle stesse): ne deriva che il soggetto passivo del tributo deve identificarsi in colui che in concreto produce i rifiuti da destinare alla raccolta ed allo smaltimento". (Cass. civ. Sezione V., 27 giugno 2019, n. 17251).

Tale assetto normativo che attribuisce l'obbligo del pagamento al soggetto che in concreto produce i rifiuti, tuttavia, non esclude che il Comune debba essere informato delle variazioni intervenute rispetto alla denuncia originaria.

Infatti, l'art. 70, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 507 del 1993 prevede che "La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione (omissis...)".

Ne consegue che la pronuncia di primo grado è corretta, atteso che non ha affermato che, in caso di locazione, il pagamento spetti al locatore, bensì che la variazione intervenuta nel possesso dell'immobile doveva essere denunciata al Comune.

In ogni caso, dall'esame della documentazione emerge che l'immobile ha formato oggetto di locazione in periodi diversi da quello considerato ai fini dell'imposizione fiscale, relativa agli anni 2011 e 2012. Infatti, il contratto, stipulato con il Sig. YY., concerne il periodo dall'11 ottobre 2006 al 30 gennaio 2008 (all. 5).

2. La seconda questione all'esame del Collegio concerne la verifica della sussistenza del presupposto impositivo della TARSU, per gli anni 2011 e 2012, in relazione all'unità immobiliare, contraddistinta al NCEU dai seguenti dati: foglio (omissis...), p.lla (omissis...), sub. (omissis...) (abitazione) e sub. (omissis...) (garage). Anche per il secondo immobile, l'appellante ha sottolineato l'errore del giudice di prime cure di non aver tenuto conto della circostanza che l'appartamento e la sua pertinenza erano liberi negli anni in cui l'accertamento si riferisce (2011 e 2012).

In proposito, sono stati esibiti il contratto di locazione, stipulato con il Sig. ZZ, concerne il periodo dal 31 gennaio 2007 al 30 gennaio 2009 (all. 8), regolarmente registrato, con annessa dichiarazione dell'occupante trasmessa al Comune (all. 9) ed il contratto di locazione, stipulato con il Sig. ZZZ, concerne il periodo dall'11 maggio 2014 al 30 aprile 2017, anch'esso regolarmente registrato, con annessa dichiarazione del proprietario trasmessa al Comune (alleg. 11).

Pertanto, risulterebbe provato il fatto che l'unità immobiliare sita al secondo piano sub (omissis...) ed il pertinente garage sub (omissis...), esistente al piano terra, erano, negli anni 2011 e 2012, "disabitati, inutilizzati, in disuso e quindi inadatti a produrre rifiuti".

Tale circostanza - secondo l'appellante - "rende l'immobile indiscutibilmente rientrante nei casi di esclusione dal pagamento del tributo ex art. 62, co. 2 del D.Lgs. n. 507 del 1993, per la sussistenza di condizioni obiettive che impediscono la presunzione di rifiuti".

Al riguardo, il Comune ha ricordato che "l'esenzione dal tributo prevista dall'art. 62 D.Lgs. n. 507 del 1993 è dovuta quando le circostanze di 'non utilizzabilità' siano state indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cassazione n. 8581/2017)".

Inoltre, ha sottolineato che "In tema di T.A.R.S.U., ai sensi dell'art. 62, co. 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presupposto legale per l'esonero del tributo, consistente nel fatto che i locali e le aree interessate "risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità", non viene integrato quando sia data la sola prova della mancata utilizzazione di fatto dell'immobile ma non pure la sua obiettiva "non utilizzabilità" (ex multis Cassazione n. 22770/2009)".

2.1. L'eccezione formulata dal contribuente è infondata.

In primo luogo, deve essere rilevato che, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507 del 1993, "Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione".

Secondo la giurisprudenza di legittimità, "l'art. 62, comma 1 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicché, ai fini dell'esenzione dalla tassazione prevista dal secondo comma del citato art. 62 per le aree inadatte alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione". (Cass. civ. Sezione VI - 5 Ord., 13 novembre 2017, n. 26719).

Tale adempimento non risulta compiuto dal contribuente; infatti, non è stata prodotta alcuna denuncia di variazione.

In ogni caso, occorre considerare che la residenza posta in un Comune diverso da quello in cui insiste l'immobile non costituisce causa di esonero dal pagamento del tributo.

Infatti, secondo la Suprema Corte, "È tenuto al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani chiunque possa disporre a qualsiasi titolo (proprietà, possesso, detenzione) del bene immobile assoggettato a tributo, quand'anche di fatto non l'occupi". (Cass. civ. Sezione V Ord., 7 dicembre 2018, n. 31743).

Pertanto, la documentazione prodotta evidenzia che, nel periodo considerato, l'immobile non era locato a terzi, ma non del tutto inutilizzato.

Infatti, le fatture emesse dalla ACEA AT05 del 3 marzo 2012 e del 30 ottobre 2012 evidenziano che, nel periodo interessato dall'imposizione fiscale, erano intervenuti consumi idrici.

3. All'esito della precedente ricostruzione della controversia, la sentenza di prime cure deve essere confermata.

Le spese seguono la soccombenza.

La Commissione

- rigetta l'appello e
- condanna l'appellante alle spese, in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 1.000,00.

Così deciso in Latina, il 16 gennaio 2020.